

## SETTORE STUDI

### GIURISPRUDENZA

#### Rassegna



30.06.23

## Rassegna novità giurisprudenziali n. 24/2023

(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco \* sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione).

### CONTRATTO PRELIMINARE

\* Cassazione, ordinanza 6 giugno 2023, n. 15762, sez. II civile

*CONTRATTI - VENDITA - Immobiliare - Contratto preliminare - Stipulato da una società - Inadempimento - Domanda di esecuzione in forma specifica - Cancellazione volontaria dal registro delle imprese - Nel corso della causa - Obbligo di stipula gravante sui soci - Sussistenza.*

A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di facere non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.

Cassazione, ordinanza 4 maggio 2023, n. 11655, sez. II civile

*CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - Contratto preliminare di compravendita immobiliare - Assunzione di rischio supplementare di variazione peggiorativa della destinazione urbanistica del bene - Trasformazione della natura del contratto da c.d. commutativa ad aleatoria - Insussistenza - Ragioni - Conseguenze - Influenza sull'azione ex art. 2932 c.c. - Esclusione.*

La clausola con la quale il promissario acquirente, nell'esercizio del potere di autonomia contrattuale, assuma il rischio della riduzione della capacità edificatoria del terreno oggetto del preliminare di compravendita, non stravolge la natura c.d. commutativa del contratto, trasformandolo in aleatorio, in quanto si limita a modulare l'interesse dell'acquirente al conseguimento dell'utilità contrattuale a prescindere dalla variazione puramente quantitativa della qualità promessa o sperata, senza condizionare l'esecuzione della prestazione di una delle parti al verificarsi di un evento futuro e incerto, sicché essa non incide sulla domanda di esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c..

## **DISMISSIONE IMMOBILI**

**Cassazione, ordinanza 15 maggio 2023, n. 13237, sez. Lavoro**

*ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO - Immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Dismissione - Diritto di opzione del portiere per l'acquisto dell'alloggio di servizio ex art. 3, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001 - Locuzione "eliminazione del servizio di portineria" - Interpretazione.*

In tema di dismissione degli immobili del patrimonio abitativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per "eliminazione del servizio di portineria" - quale presupposto del diritto di opzione per l'acquisto dell'alloggio di servizio spettante ai portieri degli stabili oggetto della vendita, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001 - deve intendersi non già la eliminazione della gestione del servizio di portineria da parte dell'Istituto, bensì la "cessazione della destinazione dell'alloggio al servizio di portineria", poiché solo tale interpretazione fa salvo il valore normativo della disposizione di legge ed è conforme alla "ratio" della stessa, volta a contemperare l'interesse del lavoratore all'acquisto dell'alloggio e l'eventuale volontà del cessionario di utilizzarlo anch'egli a servizio dell'intero stabile, mettendolo a disposizione del portiere da lui assunto.

## **EDILIZIA (PENALE)**

**\* Cassazione, sentenza 6 giugno 2023, n. 24235, sez. III penale**

*ABUSI EDILIZI - Area vincolata - Intervento senza permesso, in totale difformità o in variazione essenziale - Confisca urbanistica - Non sussiste.*

Deve essere eliminata la confisca urbanistica disposta dal giudice del merito dal momento che costituisce una misura afflittiva illegale perché, come risulta dal provvedimento impugnato, si procedeva per il reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. c), ma non con riferimento all'ipotesi, ivi contemplata, di lottizzazione, che invero contempla la misura della confisca, bensì con riguardo alla diversa fattispecie relativa ad "interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso", per la quale non può in alcun modo essere disposta la confisca.

**Cassazione, sentenza 19 gennaio 2023 (dep. 8 maggio 2023), n. 19314, sez. III penale**

*EDILIZIA - Reato di cui all'art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 - Accertamento di conformità contenente false attestazioni sulla legittimità di opere già eseguite - Configurabilità - Ragioni.*

Integra il reato di cui all'art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la condotta del tecnico-professionista che, nell'accertamento di conformità richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. citato, attesti falsamente la legittimità di opere già realizzate.

(In motivazione, la Corte ha precisato che la norma incriminatrice, pur essendo inserita nell'ambito della disciplina del procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire, trova applicazione anche in quello afferente il permesso in sanatoria, senza che ciò comporti violazione del divieto di analogia "in malam partem", analogo essendo il disvalore connesso alla falsa attestazione).

#### **Cassazione, sentenza 13 aprile 2023 (dep. 3 maggio 2023), n. 18267, sez. III penale**

*EDILIZIA - ZONE SISMICHE - Contravvenzione di cui all'art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001 - Autorizzazione postuma alla realizzazione di opere in zona sismica - Effetto estintivo - Esclusione.*

In tema di legislazione antisismica, il rilascio postumo, da parte della competente Autorità amministrativa, dell'autorizzazione alla realizzazione di opere in zona sismica non ha effetto estintivo della contravvenzione prevista dall'art. 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

#### **ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE**

##### **Cassazione, ordinanza 2 maggio 2023, n. 11428, sez. I civile**

*ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - Occupazione finalizzata alla realizzazione di opera pubblica - Verbale di immissione in possesso dell'ente espropriante - Conseguenze - Seconda dichiarazione di pubblica utilità - Avvenuto rilascio del fondo o mancata presa di possesso alla scadenza della prima dichiarazione - Onere della prova a carico dell'Amministrazione - Sussistenza.*

In tema di occupazione destinata alla realizzazione di un'opera pubblica, la redazione del verbale di immissione in possesso in favore dell'ente espropriante a seguito della pronuncia di un decreto di occupazione, fa presumere che la P.A., beneficiaria dell'occupazione stessa, si sia effettivamente impossessata dell'immobile e, nel contempo, esonera il proprietario espropriato dall'onere di provare l'avvenuto spossessamento; ne consegue che, a fronte dell'emissione di una seconda dichiarazione di pubblica utilità, l'avvenuto rilascio del bene alla scadenza della prima dichiarazione di pubblica utilità non può ritenersi presunto, dovendo l'Amministrazione che contesta il diritto all'indennità per l'occupazione effettuata, fornire la prova del rilascio del fondo, occupato all'esito della prima dichiarazione di pubblica utilità, e la mancata effettiva presa di possesso a seguito della seconda dichiarazione.

#### **FALLIMENTO**

##### **\* Cassazione, sentenza 6 giugno 2023, n. 15790, sez. I civile**

*Cessazione anticipata della procedura concordataria - Mancata redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale - Determinazione dei valori di attivo e passivo.*

In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 l. fall.) e, ai fini dell'attivo, dall'ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario) - nonché, per le

imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio - oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, l. fall.), o infine dal piano concordatario, se già depositato dal debitore.

**Cassazione, ordinanza 2 maggio 2023, n. 11357, sez. I civile**

*FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - Revocatoria fallimentare - Stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto - Natura di presunzione "iuris et de iure" derivante dall'apertura della procedura concorsuale - Conseguenze.*

In tema di azione revocatoria fallimentare, lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito.

**FAMIGLIA**

**Cassazione, ordinanza 9 maggio 2023, n. 12305, sez. II civile**

*FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - Assegnazione della casa familiare - Alienazione dell'immobile - Diritto di prelazione in capo al coniuge assegnatario - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.*

In tema di assegnazione della casa familiare, in caso di alienazione dell'immobile non sussiste in capo al coniuge assegnatario alcun diritto di prelazione modellato sulla falsariga di quello di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della l. n. 431 del 1998, poiché la tutela degli interessi, prioritariamente dei figli alla stabilità dell'abitazione, sottesi alla predetta assegnazione è soddisfatta in modo adeguato dal regime di trascrivibilità del provvedimento con il quale essa è disposta, nonché in modo proporzionato, rispetto alla tutela di altri interessi concomitanti, garantiti e tutelati in caso di compravendita, mediante la provvista monetaria costituita dal corrispettivo della stessa.

**MEDIAZIONE IMMOBILIARE**

**Cassazione, ordinanza 5 maggio 2023, n. 11815, sez. II civile**

*MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - Diritto alla provvigione - Presupposti - Messa in relazione delle parti - Conclusione di un affare avente ad oggetto un diverso bene - Interruzione del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare - Esclusione - Verifica.*

Non può essere riconosciuto al mediatore il diritto alla provvigione quando le parti messe in contatto per la conclusione dell'affare, ne concludano successivamente uno avente ad oggetto un bene ontologicamente diverso da quello indicato nello stipulato contratto di mediazione, a meno che non risulti dimostrato che, pure per la conclusione del contratto avente un diverso oggetto, sia stato determinante l'apporto eziologico del mediatore, ossia che la sua condotta abbia avuto efficienza causale adeguata anche a tali fini.

## **Cassazione, ordinanza 2 maggio 2023, n. 11371, sez. II civile**

*MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE - Mediazione immobiliare - Omessa informazione dell'acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche - Responsabilità del mediatore - Configurabilità - Conclusione dell'affare - Rilevanza.*

Il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l'affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all'immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l'adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell'affare.

*MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE - Mediazione immobiliare - Conclusione dell'affare - Omessa informazione dell'acquirente sui vizi della cosa venduta conosciuti o conoscibili dal mediatore - Responsabilità risarcitoria del mediatore - Sussistenza - Contenuto.*

In tema di mediazione immobiliare, allorché l'affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell'impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell'equilibrio del rapporto di scambio), o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente.

## **PROPRIETÀ**

### **Cassazione, ordinanza 9 maggio 2023, n. 12306, sez. II civile**

*PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI (NOZIONE, DIFFERENZE DALLE VEDUTE, DISTINZIONI) - Luci - Violazione delle prescrizioni dell'art. 901 c.c. - Potere di deroga del giudice - Esclusione - Fattispecie.*

In tema di luci irregolari, se è vero che ai sensi dell'art. 902 c.c. il vicino può chiederne solo la regolarizzazione, ma non la chiusura, va tuttavia escluso che il giudice possa affermare il diritto di mantenerle tutte le volte in cui il loro adeguamento al disposto dell'art. 901 c.c. si riveli in concreto inidoneo a soddisfare l'esigenza di attingere aria e luce, trattandosi di azione intesa a far valere un diritto reale, la cui tutela impone la rimozione del fatto lesivo.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regolarizzazione delle luci in ragione del fatto che la stessa ne avrebbe comportato la chiusura).

## **REVOCATORIA**

**\* Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, sentenza 12 maggio 2023, n. 201, sez. unica civile**

*IMMOBILI - Non assoggettabile all'azione revocatoria il preliminare di vendita immobiliare.*

Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato. In tale ipotesi, la sussistenza del presupposto dell'*eventus damni* per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti.

## **SERVITÙ**

**Cassazione, ordinanza 26 aprile 2023, n. 10929, sez. II civile**

*SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - Servitù coattiva - Qualificazione - In base al titolo di costituzione - Esclusione - In base alla funzione - Natura coattiva di servitù costituita volontariamente o per usucapione - Ammissibilità - Conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 anziché dell'art. 1068 c.c.*

La servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d. n. 1755 del 1933, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento, anziché dell'art. 1068 c.c.

## **SIMULAZIONE**

**Cassazione, sentenza 4 maggio 2023, n. 11659, sez. II civile**

*CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - Erede - Azione di accertamento di dissimulate donazioni - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni - Azione di riduzione - Necessità - Esclusione.*

In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovare del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata.

## **SOCIETÀ DI CAPITALI**

**Cassazione, sentenza 21 aprile 2023, n. 10752, sez. II civile**

*SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - Credito verso la società cancellata dal registro delle imprese - Legittimazione passiva del socio - Esistenza di somme residue dalla liquidazione e attribuite al socio - Onere della prova - A carico del creditore - Utilizzazione delle dette somme per pagare altri debiti della società - Onere della prova - A carico del socio convenuto in giudizio - Fattispecie.*

In caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva erroneamente ritenuto provato, da parte del socio, il pagamento, con le somme rivenienti dalla liquidazione finale, di altri creditori della società sulla sola base dell'emissione di assegni bancari, la cui consegna non ha, di per sé, efficacia solutoria).

## SUCCESSIONI

**Cassazione, sentenza 4 maggio 2023, n. 11659, sez. II civile**

*PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - Autenticità - Contestazione - Modalità - Azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura - Necessità - "Prospective overruling" - Risoluzione di contrasto giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite - Invocabilità - Esclusione.*

*SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO.*

La parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova: tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte a risoluzione di un contrasto ermeneutico che ha consolidato una delle opzioni interpretative precedentemente seguite, non dà luogo ad una fattispecie di "overruling" e non integra un errore scusabile, ai fini dell'esercizio del diritto della parte alla rimessione in termini.

## USI CIVICI

**\* Corte Costituzionale, sentenza 11 giugno 2023 (dep. 15 giugno 2023), n. 119**

*Usi civici - Domini collettivi - Disciplina - Beni collettivi - Previsione la quale, nel disporre che il regime giuridico di tali beni resta quello dell'inalienabilità, non esclude dalla relativa applicazione i domini collettivi, di cui alla lett. d) del c. 1 dell'art. 3 della legge n. 168 del 2017, vale a dire le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati - Denunciata disciplina che regola in modo eguale situazioni giuridiche differenti, assoggettando al medesimo regime sia i medesimi domini collettivi sia quelli costituenti il demanio civico - Previsione che, non consentendo alcuna regolamentazione delle terre private gravate da usi civici e soggette a esecuzione forzata, manifesta una irragionevolezza, non corrispondendo a tale divieto di alienazione alcun apprezzabile interesse della collettività che si intende tutelare - Sproporzionata compressione dei diritti del ceto creditorio garantito dai beni del proprietario-debitore, anche nelle ipotesi in cui il diritto di credito derivi da esigenze primarie, espressione di diritti costituzionali quali il diritto alla retribuzione o al mantenimento - Assenza di una procedura di indennizzo che impedisce al ceto creditorio di concentrare le proprie pretese su tale indennità - Equiparazione del regime giuridico delle terre private gravate da uso civico a quello relativo ai domini collettivi costituenti il demanio civico che incide sul contenuto del diritto di proprietà, limitandone l'esercizio ed equiparando il proprietario alla condizione dell'occupante in attesa di legittimazione.*

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), nella parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

## VENDITA

**\* Cassazione, sentenza 8 giugno 2023, n. 16313, sez. III civile**

*CONTRATTI - VENDITA - Immobiliare - Vincolo di destinazione - Imposto dal compratore - Trascrizione - Azione di simulazione - Ammissibilità - Motivi.*

Il creditore della parte alienante conserva il diritto ad agire per la declaratoria di simulazione assoluta della compravendita anche se l'avente causa del debitore alienante ha apposto al bene compravenduto un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.p.c. con atto trascritto prima della domanda giudiziale introduttiva del giudizio di simulazione, posto che la trascrizione attua una forma di pubblicità avente natura dichiarativa, che rende l'atto negoziale opponibile ai terzi, ma è inidonea ad attribuirgli l'efficacia e la validità di cui esso sia naturalmente privo.

---

A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro



## note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

---

CNN Notizie a cura di  
Alessandra Mascellaro

Responsabile  
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione  
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione  
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,  
Chiara Cinti, Mauro Leo,  
Annarita Lomonaco

## Contatti

[cnn.redazione@notariato.it](mailto:cnn.redazione@notariato.it)  
[www.notariato.it](http://www.notariato.it)  
Trasmissione di Notartel  
S.p.A.

---

[WWW.NOTARIATO.IT](http://WWW.NOTARIATO.IT)